



COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO GABINETTO

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 25/04/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS – REVOCA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 11/2020. RIAPERTURA CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza n. 11 del 10.04.2020 con la quale è stata prorogata a tempo indeterminato, nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID- 19 (cd. Coronavirus), tra l'altro, la chiusura dei cimiteri comunali, disposta con ordinanza sindacale n. 6 del 18.03.2020, prorogata una prima volta con ordinanza sindacale n. 7/2020;

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 42 del 24.04.2020 che dispone al punto 7, “*è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento sociale di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante*”;

Dato atto quindi della necessità di revocare in ottemperanza alla predetta Ordinanza Regionale la precedente ordinanza sindacale n. 11 nella parte in cui disponeva la proroga della chiusura dei cimiteri comunali;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. 23/12/1978, n. 833, dell'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del proprio territorio comunale;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19;

ORDINA

è revocata parzialmente, in ottemperanza all'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 42 del 24.04.2020 la precedente ordinanza sindacale n. 11 nella parte in cui disponeva la proroga della chiusura dei cimiteri comunali e di conseguenza i cimiteri sono aperti all'accesso del pubblico nei consueti orari e con divieto di assembramento;



COMUNE DI ROVIGO

vanno osservate obbligatoriamente le seguenti prescrizioni: distanziamento sociale di un metro tra le persone e uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

DA' ATTO

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, co. 2 e 3, ed art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241, per cui nel presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né a capo del responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'ente alla sezione Amministrazione trasparente/sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico, nonché alla sezione Amministrazione trasparente/sottosezione Interventi straordinari di emergenza;
- che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:

- Comando di Polizia Locale;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo;
- Questura di Rovigo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- ASM ROVIGO S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale